ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 98/30/CE

Art. 30

Dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas

Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorita' della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilita', nonche' urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni. I progetti approvati sono depositati presso i comuni nel cui territorio deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Le opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle opere sono proposte all'Autorita' competente ai sensi del comma 1 nel termine di cui all'articolo 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sono decise con atto motivato. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, l'Autorita' competente ai sensi del comma 1, su richiesta del proponente la realizzazione delle opere, puo', con atto motivato, disporre l'occupazione di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alle opere stesse, determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto o, nel caso di gasdotti di distribuzione, dalla competente Autorita' regionale.

Versione in vigore dal 21 giugno 2000, non più in vigore dal 16 febbraio 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva n. 98/30/CE
Estremi	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Titolo	VIII — Organizzazione del settore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-164-2000/art-30-dichiarazione-di-pubblica-utilita-delle-infrastrutture-del-sistema-gas/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it